RG 3337/21

COPIA

Avv. Walter Zidarich
Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
6 FEB. 2021
N°

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€1,46
UNO/46
Agenzia Entrate
01008375 00000249 W1193002
00051624 02/02/2021 11:42:05
4578-00010 7F9CEAE6D77DC399
IDENTIFICATIVO : 01200376301676
0 1 20 037630 167 6

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE

RICORSO *EX* ART. 360 C.P.C.

di impugnazione della sentenza n. 278/2020
della Corte d'Appello di Trieste

[SG/2020/LC/WS-IV-Cass-it]

Proposto da:

1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. *[Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest]* quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (C.F. 90157930323), costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

2) Paolo G. Parovel, nato a Trieste il 19.6.1944, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata attribuita d'ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana, con il numero di codice fiscale PRVPLA44H19L424C, anche per le attività d'impresa registrate dal 1972 presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Trieste e per l'attività giornalistica per la quale è iscritto dal 1979 all'Ordine dei Giornalisti italiano, rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

Avv. Walter Zidarich
Via San Francesco 11, 34133 - Trieste; tel. e fax: 0402410914
e-mail: zidarich@tiscali.it - p.e.c. walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE CIVILE

RICORSO *EX* ART. 360 C.P.C.

di impugnazione della sentenza n. 278/2020
della Corte d'Appello di Trieste

[SG/2020/LC/WS-IV-Cass-it]

Proposto da:

1) International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T. *[Rappresentanza Internazionale Provvisoria del Territorio Libero di Trieste – Začasno Mednarodno Predstavništvo Svobodnega Tržaškega Ozemlja – Provisorische Internationale Vertretung des Freien Territoriums Triest]* quale soggetto giuridico delegato a rappresentare e difendere in ogni sede istituzionale, diplomatica e giudiziaria i diritti e gli interessi legittimi di cittadini di diritto, di residenti, di imprese e di organizzazioni del Free Territory of Trieste e di altri Stati (C.F. 90157930323), costituita nel presente giudizio in persona del suo Segretario Generale e legale rappresentante Paolo G. Parovel (C.F. PRVPLA44H19L424C), nato a Trieste il 19.6.1944, rappresentata e difesa come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

2) Paolo G. **Parovel**, nato a Trieste il 19.6.1944, che si costituisce nel presente giudizio anche in proprio per sé, eredi ed aventi causa, avendovi diritto ed interesse legittimo come cittadino di diritto dell'attuale Free Territory of Trieste al quale è stata attribuita d'ufficio anche la cittadinanza italiana e sono stati imposti gli obblighi fiscali della Repubblica Italiana, con il numero di codice fiscale PRVPLA44H19L424C, anche per le attività d'impresa registrate dal 1972 presso la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura di Trieste e per l'attività giornalistica per la quale è iscritto dal 1979 all'Ordine dei Giornalisti italiano, rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliato, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

3) Movimento Trieste Libera (C.F. 90132610321) con sede in piazza della Borsa 7, Trieste in persona del Presidente e Legale rappresentante *pro tempore* Roberto Giurastante, nato a Trieste il 24.03.1965 (C.F. GRSRRT65C24L424Z), rappresentato e difeso come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliata, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 040 2410914 o tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

nonché per le seguenti 495 persone fisiche e giuridiche appellanti con delega autenticata in atti alla I.P.R. F.T.T., tutte rappresentate e difese come da procura speciale stesa in calce al presente atto dall'avv. Walter Zidarich con studio in Trieste, via San Francesco 11, C. F. ZDRWTR50P22L424L, e presso il medesimo elettivamente domiciliate, con notificazioni e comunicazioni inerenti la presente causa da trasmettere a mezzo telefax al n. 0402410914 oppure tramite p.e.c. a: walter.zidarich@pectriesteavvocati.it

[omissis: i nomi di 495 ricorrenti]

- Ricorrenti

nei confronti di

1) Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo della Repubblica Italiana e per i poteri di cui all'art. 120 secondo comma Cost., con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma – presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

2) Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica *pro tempore*, nella funzione di Governo amministratore civile provvisorio del Free Territory of Trieste, con sede in Piazza Colonna 370, Pal. Chigi - 00187 Roma - presidente@pec.governo.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

3) Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo della Repubblica Italiana, c.f. 80415740580, con sede in Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

4) Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, nella funzione di Ministero del Governo italiano quale amministratore civile provvisorio dell'attuale Free Territory of Trieste, c.f. 80415740580, con sede in Via XX

Settembre 97 - 00187 Roma - mef@pec.mef.gov.it, elettivamente presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

5) Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06363391001, con sede legale in via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

6) Agenzia del Demanio, in persona del Direttore in carica *pro tempore*, c.f. 06340981007 con sede legale in Via Barberini 38 - 00187 Roma agenziademanio@pce.agenziademanio.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

7) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore in carica *pro tempore,* c.f. 97210890584, con sede legale in Via Mario Carucci, 71, 00143 Roma dogane@pce.agenziadogane.it, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trieste, piazza Dalmazia 3;

8) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del suo Presidente in carica *pro tempore,* convenuto limitatamente all'accertamento dell'imponibilità di oneri fiscali della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste sulle pensioni erogate, sui fondi pensione, sui trattamenti di fine rapporto e su altre prestazioni economiche assegnate all'INPS, c.f. 02121151001, con sede legale in Via Ciro il Grande 21, 00144 Roma, ufficiosegreteria.presidenza@postacert.inps.gov.it, elettivamente domiciliato presso la sede INPS di Trieste in Via Sant'Anastasio 5.

- Intimati

Provvedimento impugnato: sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 278/2020 pronunciata il 28.05.2020 nel giudizio RG n. 139/2019 e depositata il 19.06.2020, ad oggi non notificata.

Oggetto: accertamento delle leggi vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano che riconoscono lo status giuridico di Trieste, del suo Territorio e del suo Porto Franco internazionale e ne regolano l'amministrazione fiduciaria in esecuzione di obblighi internazionali specifici della Repubblica Italiana e del Governo italiano.

Scadenza impugnazione: 18 gennaio 2021.

Valore della controversia: indeterminabile.

I.

S I N T E S I

Il contenzioso di cui si tratta è generato da violazioni gravemente dannose delle leggi vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano che riconoscono lo status giuridico del Territorio di Trieste e del suo Porto Franco internazionale e ne regolano l'amministrazione fiduciaria in esecuzione di obblighi internazionali multilaterali della Repubblica Italiana e del Governo italiano.

Si tratta degli obblighi conseguenti alla costituzione ed al regime di governo provvisorio del Free Territory of Trieste – Territorio Libero di Trieste, tutelati da clausole di arbitrato internazionale, che sono eseguiti dal 1947 nell'ordinamento italiano con prevalenza pre-costituzionale e costituzionale sulle altre leggi in vigore.

Nell'ordinamento italiano le leggi di esecuzione di detti obblighi internazionali formano perciò un *corpus* normativo coerente ed univoco, del quale i ricorrenti hanno prodotto in causa una rassegna analitica aggiornata depositandola quale Allegato A6 all'atto di citazione in primo grado.

Le violazioni di legge che generano il contenzioso in esame vengono invece giustificate con un coacervo contraddittorio di tesi pseudo-giuridiche costruite a scopi politici sulla falsa rappresentazione ed interpretazione delle norme di diritto in soggetta materia.

L'applicazione di dette tesi politiche concreta perciò infrazione eversiva dell'ordinamento giuridico italiano e di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano, ed arreca grave danno ingiusto ai soggetti titolari di diritti ed interessi generali e particolari in materia.

Il ripristino della legalità in tale materia è dunque diritto ed interesse sia di tali soggetti, sia della Repubblica Italiana e del Governo italiano, i quali hanno il dovere ed il potere istituzionali di garantirlo anche attraverso l'esercizio diretto della giurisdizione che gli è affidato.

I ricorrenti citano a giudizio avanti al giudice civile italiano competente il Governo italiano e suoi organi per ottenere la cessazione delle violazioni e dei danni conseguenti tramite l'accertamento giudiziale della vigenza e prevalenza delle leggi che regolano la materia.

La presente causa riguarda i danni economici e sociali gravissimi causati dalle violazioni di legge in esame per quanto riguarda il regime generale di tassazione e di bilancio da applicarsi a Trieste, al suo Territorio ed al suo Porto Franco internazionale.

L'applicazione dell leggi vigenti comporta infatti un regime fiscale e di bilancio separato da quello dello Stato italiano e molto meno oneroso, in quanto sgravato anche dal suo enorme debito pubblico.

Benché l'accertamento richiesto al giudice sia doveroso quanto semplice nel sistema giuridico di diritto codificato, le difese locali delle parti istituzionali convenute vi si oppongono sostenendo le suddette tesi politiche eversive della legalità, invitando il giudice ad allinearsi e sollecitandolo a “punire” economicamente i ricorrenti per averla invocata.

Nel clima processuale così creato in materia a Trieste la domanda di accertamento delle leggi in vigore è stata rigettata senza esaminarla nel merito sia dal giudice di primo grado sia dalla Corte d'Appello, eccependo ambedue carenza di un differente presupposto fondamentale per esaminarla.

Il giudice di primo grado ha scelto infatti di eccepire carenza di interesse dei ricorrenti, mentre la Corte d'Appello ha eccepito inesistenza giuridica del Free Territory of Trieste, ed in subordine carenza assoluta di giurisdizione.

Per motivare tali asserzioni la qui impugnata sentenza d'Appello ha fatto proprie senza verifica le suddette tesi politiche a ricalco anche letterale della parte narrativa di una discussa sentenza amministrativa di rigetto su altra materia, ed ha travisato la domanda di causa.

Così incorrendo nei motivi di impugnazione ex art. 360 comma 1 nn. 1, 3 e 5 c.p.c. qui di seguito precisati al titolo IV – Motivi di ricorso.

II.

ESPOSIZIONE SOMMARIA DEL FATTO

Il Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 ha costituito dalla data della sua entrata in vigore (15 settembre 1947) il Free Territory of Trieste - Territorio Libero di Trieste quale nuovo Stato indipendente dotato di Porto Franco internazionale sotto garanzia diretta del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, in un apposito regime provvisorio di governo affidato per l'attuale Free Territory ai Governi degli Stati Uniti d'America e del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord.

L'attuale Free Territory of Trieste è costituito dalla sua area principale originaria a seguito di modificazioni territoriali determinate dalle risoluzioni delle Nazioni Unite nn. S/RES/753(1992), A/RES/46/238, S/RES/754(1992), A/RES/46/236, S/RES 777(1992), A/RES/47/1.

L'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana da piena ed intera esecuzione al Trattato di Pace con il DlgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, che ha prevalenza pre-costituzionale (art. 2 dello strumento) e costituzionale (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.) sulle altre leggi in vigore.

Con un Memorandum d'Intesa siglato a Londra il 5 ottobre 1954 i Governi amministratori primari britannico e statunitense dell'attuale Free Territory of Trieste hanno sub-affidato fiduciariamente la sua amministrazione civile al Governo italiano, che la esercita tuttora a tale stesso titolo tramite organi e funzionari dello Stato italiano.

Nello stesso tempo, i Governi amministratori primari hanno sub-affidato la difesa militare dell'attuale Free Territory alla responsabilità della NATO nell'ambito della difesa della Repubblica Italiana, le cui forze armate sono perciò subentrate a tale titolo a quelle britannico-statunitensi a Trieste.

Il sub-mandato fiduciario conferito al Governo italiano è eseguito nell'ordinamento della Repubblica italiana con il DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) e con gli artt. 1, 2, 4 e 70

della L.cost. n.1/1963, che forniscono al Governo italiano gli organi ed i funzionari dello Stato italiano necessari per esercitarlo.

Il legislatore italiano ha infatti riconosciuto ed eseguito dal 1947 ad oggi (2021) tutti gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso il Free Territory of Trieste e gli obblighi connessi verso gli altri Stati, attraverso il già sopra menzionato *corpus* normativo coerente ed univoco, la cui rassegna sistematica aggiornata è stata prodotta in causa come parte integrante dell'atto di citazione di primo grado (il suo Allegato A6), alla quale per brevità qui si rinvia.

Tale *corpus* normativo include anche due provvedimenti recentissimi con cui il Governo italiano ed il Parlamento italiano hanno confermato di riconoscere lo *status* giuridico dell'attuale Free Territory of Trieste: il Decreto interministeriale 13.7.2017 (s.n.) sull'organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste, e l'art. 1 comma 66 lettera b) della L. 205/2017.

Alla volontà ed all'opera così consolidata del legislatore italiano si contrappongono correnti politiche che inducono violazioni di legge rilevanti in soggetta materia, riguardanti in particolare il regime fiscale e di bilancio del Free Territory of Trieste e la gestione del suo Porto Franco internazionale.

La presente causa chiede al giudice italiano il ripristino della legalità attraverso l'accertamento giudiziale della vigenza e prevalenza delle leggi dell'ordinamento italiano in soggetta materia.

I giudici di primo grado e d'appello hanno rifiutato di esaminare e decidere nel merito con motivazioni che hanno rispettivamente determinato il ricorso in appello e l'attuale ricorso per Cassazione.

III.

LA SENTENZA IMPUGNATA

Con atto di citazione il 22.05.2017 gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Trieste gli odierni intimati per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

"Nel merito

Accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data di sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano: L. n. 811/1947; DLgsCPS n. 1430/1947; Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 10 primo comma, 117 primo comma, 120 secondo comma; L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954, L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70.

b) il fatto che tali strumenti normativi vigenti dell'ordinamento giuridico italiano stabiliscono e regolano anche l'esecuzione di obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del Governo italiano verso l'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente dal 5 ottobre 1954 alla

responsabilità del Governo italiano, che la esercita tuttora, e gli obblighi connessi verso altri Stati e verso le Nazioni Unite;

c) il fatto che per l'ordinamento giuridico italiano tali strumenti normativi vigenti hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) e per successivi principi e norme costituzionali (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; art. 4 L.cost. 1/1963);

Dichiararsi:

1) la conseguente carenza assoluta di titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste, tributi ed altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali e di amministrazioni pubbliche (inclusi Provincia e Comuni) e concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana.

2) il pieno titolo del Governo italiano, e di suoi organi o di altri soggetti giuridici da esso delegati, ad imporre, riscuotere ed incamerare in nome, per conto ed a bilancio separato dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale, sinché essa rimanga affidata alla sua responsabilità, i soli tributi ed altre entrate fiscali previsti o compatibili con le leggi vigenti dell'ordinamento italiano che stabiliscono gli obblighi internazionali della Repubblica Italiana e del suo Governo verso l'attuale Free Territory of Trieste ed i loro obblighi connessi verso gli altri Stati e verso le Nazioni Unite.

3) Spese legali rifuse come per legge.

Con piena riserva della International Provisional Representative of the Free Territory of Trieste – I.P.R. F.T.T., e di ogni altro soggetto internazionale interessato, di adire, in qualsiasi momento le sedi e procedure di diritto internazionale previste dal Trattato di Pace con l'Italia del 10 febbraio 1947 o dalle convenzioni internazionali per le stesse violazioni contestate, od altre connesse, qualora i tempi, lo svolgimento o gli esiti della presente causa di accertamento o di eventuali negoziati sulla materia si dimostrassero inadeguati a tutelare gli interessi legittimi rappresentati.

In via preliminare e cautelare, nonché in eventuale ulteriore di merito,

nelle more del presente giudizio e nel caso le relative autorità della Repubblica Italiana non vi abbiano già provveduto con le forme dell'autotutela, disporsi che vengano dichiarate sospese tutte le procedure di esecuzione coattiva di cui al presente procedimento e ad esse connesse e precisamente:

a) le procedure di riscossione coattiva di tributi e di altre entrate fiscali in nome, per conto ed a bilancio dello Stato e di enti pubblici territoriali ed istituzionali, di amministrazioni pubbliche e di concessionari di pubblici servizi della Repubblica Italiana nell'attuale Free Territory of Trieste la cui amministrazione civile provvisoria è affidata fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano, e nel Porto Franco internazionale del Free Territory of Trieste;

b) le procedure di assegnazione, di vendita o di consegna in proprietà a terzi da parte dell'Agenzia del Demanio, e di ogni altro ente pubblico o privato, di beni pubblici che l'art. 1 dell'Allegato X del Trattato di Pace e l'art. 2.2. del suo Allegato VIII, ratificati ed eseguiti nell'ordinamento italiano con DlgsCPS 1430/1947 e L. 3054/1952, assegnano senza pagamento rispettivamente al Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale;

c) l'esecuzione di sentenze e di altri atti decisori ad esse parificati che risultino pronunciati attribuendoli dichiaratamente ad esercizio di sovranità della Repubblica Italiana sul Territorio Libero di Trieste - Free Territory of Trieste ed impongano pagamenti di somme di denaro, espropriazioni mobiliari ed immobiliari, atti di sequestro od altre obbligazioni patrimoniali, che non possono essere pronunciati da autorità non legittimante dotata di imperio patrimoniale coercitivo come da apparato normativo citato in premesse.

– Onorari di legge con accessori integralmente rifusi."

Con sentenza n. 587/2018 pubblicata il 29.09.2018 il giudice di primo grado ha riconosciuto, tra altro, che «*il giudice non solo è tenuto ad applicare la legge italiana [...] bensì deve anche attenersi, in virtù dello stesso dettato costituzionale, a norme ed obblighi internazionali, fino al punto di poter (e dover) pervenire talvolta alla disapplicazione delle norme statali.* [...]», ma ha evitato di esaminare e decidere la causa nel merito rigettandola come inammissibile «*sotto un profilo preliminare dirimente, ossia per carenza di un interesse tutelabile in questa sede*», e condannando in solido attori ed intervenienti a rifondere le spese alle parti convenute.

Con atto di citazione notificato il 07.03.2019 gli attori ed intervenuti hanno quindi impugnato la sentenza di primo grado avanti la Corte d'Appello di Trieste, per i seguenti motivi:

1. Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dal DCGTT (Decreto del Commissario Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste) n. 100/1955.

2. Violazione del Dlgs 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, del DPR 27 ottobre 1954, della L. cost. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70, nonché degli artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.; contraddizione logico-giuridica insanabile.

3. Illogicità, genericità, disattendimento e travisamento radicale della domanda e delle norme di cui si chiede accertamento ed esecuzione; omessa applicazione dell'art. 23 Cost.

4. Violazione delle garanzie di giustizia fondamentali pertinenti.

In data 28.05.2020 la Corte d'Appello di Trieste ha emesso sentenza di rigetto n. 278/2020 pubblicata il 19.06.2020 e ad oggi non notificata, così decidendo:

> «[...] i motivi d'appello – che in quanto connessi possono essere congiuntamente esaminati – sono infondati e la gravata sentenza merita conferma per le seguenti ragioni.
> Invero, reputa la Corte che nella presente fattispecie, in considerazione della natura della controversia, sia ravvisabile un difetto assoluto di giurisdizione in ordine

all'azione proposta, riguardo alla quale manca il potere di emanare una decisione da parte di qualsiasi giudice: non spetta, infatti, all'Autorità Giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono comprese quelle di adesione ai trattati internazionali e di politica fiscale.
Ciò di cui si discute in causa è, infatti, il diritto dello Stato italiano ad esercitare la propria potestà impositiva su una parte del territorio che - sulla base delle leggi vigenti - appartiene alla sovranità della Repubblica Italiana.
Premesso che la giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale – e quindi la configurabilità o meno di una situazione giuridicamente rilevante e tutelabile - costituisce una questione di merito, va qui osservato che la domanda attorea presuppone l'esistenza di un organismo internazionale denominato "Territorio Libero di Trieste", esistenza che per molteplici ragioni va, invece, esclusa.
A tale proposito può ricordarsi che già con sentenza 53/1964 la Corte Costituzionale affermava l'insussistenza di uno stato sovrano definibile come Territorio Libero di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate, la prima – ritenuta dalla Corte Costituzionale preferibile - secondo la quale "la sovranità italiana sul territorio triestino non è mai cessata" e la seconda secondo la quale "essa sovranità è stata ripristinata in conseguenza del Memorandum d'intesa, immediatamente, o gradualmente, attraverso un idoneo comportamento dello Stato italiano".
La questione è stata poi approfonditamente esaminata – con puntuale applicazione dei principi generali applicabili ai trattati internazionali – dalla sentenza 530/2013 del TAR Friuli Venezia Giulia, decisione adesivamente richiamata dalla sentenza n. 15666/2014 della Corte di Cassazione, sez. III penale.
E' noto che, dopo la Seconda Guerra Mondiale, il territorio di Trieste divenne motivo di contesa tra l'Italia e l'allora Jugoslavia, che entrambe rivendicavano la propria sovranità sulla zona.
Il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, al fine di risolvere la questione, prevedeva agli articoli 21 e 22 e agli allegati VI, VII, VII, IX e X, la creazione del Territorio Libero di Trieste, uno stato cuscinetto indipendente, garantito dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, demilitarizzato e neutrale, con propri governo, potere legislativo e giudiziario.
Come affermato dalla citata sentenza del TAR FVG "…una corretta interpretazione giuridica del Trattato di pace ed in particolare dell'art. 21, in relazione al… principio di effettività, porta a concludere che la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio libero, cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore. Ciò per evidenti motivi pratici, in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi, ma anche per la decisiva ragione che la nomina del governatore ad opera del Consiglio di sicurezza avrebbe evidenziato la volontà concorde delle grandi potenze di attuare quella parte del Trattato di pace che istituiva il territorio libero. Ebbene, com'è noto, la designazione del governatore non avvenne mai e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza e non si ebbe alcun trasferimento di sovranità".
Dopo il Trattato di pace, con Memorandum di Intesa sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954, i Governi di Italia, Stati Uniti e Jugoslavia, avendo constatato "l'impossibilità di tradurre in atto le clausole del Trattato di pace con l'Italia relative al Territorio Libero di Trieste", ponevano termine al Governo militare nelle zone "A" e "B" del territorio e definivano la frontiera tra l'allora Jugoslavia e l'Italia per la parte non prevista dal Trattato di pace, fissando i confini tra i due paesi derivanti dalla spartizione del territorio libero.
L'Italia confermava i confini fissati nel 1954 con numerosi atti interni ed internazionali, ed in particolare con la legge costituzionale n. 1 del 1963, che istituiva la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, confini poi confermati dal trattato istitutivo della comunità europea del 1957 e dal Trattato di Helsinki del 1 agosto 1975.
Infine, con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, concluso tra Italia e Jugoslavia, veniva confermato il confine del 1954 con alcune precisazioni riguardanti il confine marittimo), si stabiliva che il Memorandum d'intesa di Londra ed i suoi allegati cessavano di avere effetto, e l'Italia e la Jugoslavia incorporavano formalmente le zone (rispettivamente zona "A" e zona "B") precedentemente amministrate in via provvisoria; veniva in tal modo definitivamente sancita l'inesistenza di uno Stato denominato "Territorio Libero di Trieste", tanto che, a seguito di richiesta dei Delegati Permanenti di Italia e Jugoslavia, nel giugno del 1977 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU rimuoveva dall'elenco degli argomenti

all'ordine del giorno i punti afferenti la relativa questione e la nomina del Governatore.
Nessuna violazione del diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli art. 23 e 113 Cost. si è pertanto verificata nel presente procedimento.
Quanto al corpus normativo che gli appellanti assumono violato, basti qui aggiungere, quanto al D.Lgs. 1430/1947 ratificato con legge 3054/1953), che il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi, e quanto al D.P.R. 27 ottobre 1954, con il quale venne nominato il Commissario Generale per il T.L.T., che tale organo era emanazione dello Stato italiano e non il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma; l'interpretazione dell'art. 70 della legge costituzionale 1/1963 è stata poi autorevolmente resa dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 53/1964; inoltre, parimenti infondate sono le deduzioni degli appellanti concernenti – sempre sul presupposto dell'esistenza del T.L.T. come autonomo Stato sovrano -la supposta violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 23 Cost., che prevede la riserva di legge in materia tributaria e fiscale.
Infine, anche per una migliore comprensione della vicenda da parte dei numerosi soggetti che hanno ritenuto di aderire alla presente iniziativa giudiziaria, reputa la Corte sia qui opportuno ribadire che nell'ambito del diritto internazionale esiste un principio generale, chiamato principio di effettività, in base al quale la soggettività internazionale di uno Stato dipende dall'effettivo esercizio del potere di governo da parte degli organi statali, che comporta l'acquisto della sovranità territoriale, con esercizio esclusivo del potere di governo.
Il principio trova applicazione anche in materia di estinzione e modifica dei trattati internazionali, posto che, come efficacemente affermato dal Tar FVG nella menzionata sentenza, "…la previsione astratta di un trattato deve trovare il suo riscontro nel mondo reale, altrimenti con il trascorrere del tempo perde efficacia, consentendo sia una disapplicazione del trattato stesso sia una sua modifica".
Lo stesso principio risponde alla necessità che la situazione di diritto si adegui alla situazione di fatto modificatasi per il trascorrere del tempo; sicché la presente controversia - a 45 anni dal Trattato di Osimo, in presenza di una stabile organizzazione statuale e di un pacifico esercizio della sovranità da parte dello Stato Italiano all'interno dei suoi confini- appare priva di ogni ragione d'essere, oltre che di ogni fondamento.
Le restanti questioni sono assorbite.

[…]

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trieste, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 587/2018 del Tribunale di Trieste, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1 – rigetta il proposto appello e per l'effetto conferma la gravata sentenza;
2 – condanna gli appellanti in solido a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, liquidate in complessivi € 21.816,00 quanto alle parti rappresentate dall'Avvocatura dello Stato ed in € 13.635,00 quanto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
3 - dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art. 13, 1 quater, D.P.R. 115/2002.»

IV.

MOTIVI DI RICORSO

1. Sintesi.

I motivi di impugnazione ex art. 360 c.p.c. qui di seguito precisati consistono principalmente in una sequenza di errori di diritto per violazione e falsa applicazione delle norme vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano che regolano i rapporti della Repubblica Italiana e del Governo italiano con l'attuale Free Territory of Trieste fiduciariamente amministrato.

Poiché il Collegio d'Appello ha attinto tali errori da una discussa sentenza amministrativa senza verificare direttamente il contenuto reale delle leggi, essi possono

assumere anche il profilo di errori di fatto, che è stato perciò azionato con un parallelo ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.

2. Esposizione dei motivi.

La seguente esposizione dei motivi segue per quanto possibile l'ordine espositivo della sentenza impugnata.

a. rifiuto pregiudiziale arbitrario di statuizione su una materia per la quale è invece riconosciuto il potere di decidere la causa (art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.).

La sentenza impugnata premette ai motivi per cui omette l'esame di merito della domanda l'affermazione pregiudiziale che esso si esaurirebbe comunque con il rilievo di difetto di giurisdizione assoluto sulla materia.

A questo scopo la sentenza afferma che «manca il potere di emanare una decisione da parte di qualsiasi giudice, in quanto non spetta all'Autorità Giudiziaria il sindacato sul modo in cui lo Stato esplica le proprie funzioni sovrane, tra le quali sono comprese quelle di adesione ai trattati internazionali e di politica fiscale» e che la domanda di causa «pone in discussione «il diritto dello Stato italiano ad esercitare la propria potestà impositiva su una parte del territorio che - sulla base delle leggi vigenti - appartiene alla sovranità della Repubblica Italiana».

Tali affermazioni costituiscono travisamento surrettizio radicale della domanda di causa, la quale chiede invece al giudice italiano di accertare ed applicare norme vigenti e prevalenti dell'ordinamento giuridico italiano, che stabiliscono esse l'esecuzione di trattati in materia di sovranità, diritti ed obblighi dello Stato.

La domanda di causa non chiede quindi al giudice di surrogare o contestare la volontà del legislatore, ma di accertarla ed eseguirla nelle funzioni decisionali ordinarie che gli sono proprie.

b. omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c).

La motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che la Corte Costituzionale con sentenza 53/1964 «affermava l'insussistenza di uno stato sovrano definibile come Territorio Libero di Trieste, dando atto delle due tesi allora prospettate […].

Se ne deve dedurre che il Collegio giudicante abbia omesso di esaminare ai fini della decisione il testo della sentenza invocata, ove la Corte Costituzionale infatti non afferma affatto inesistenza del Free Territory of Trieste, bensì dichiara di non pronunciarsi sul punto: «*La Corte non ritiene necessario, ai fini del presente giudizio, esaminare e risolvere puntualmente le questioni di diritto internazionale che l'interpretazione dell'art. 21 del Trattato di pace ha fatto sorgere* […].»

c. omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c).

La motivazione della sentenza impugnata afferma che «Il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947 [...] prevedeva agli articoli 21 e 22 e agli allegati VI, VII, VII (*sic*), IX e X, la creazione del Territorio Libero di Trieste,», così omettendo di considerare ai fini

della decisione gli altri articoli ed allegati del Trattato di Pace che istituiscono e regolano l'attuale Free Territory of Trieste.

Se ne deve dedurre che il Collegio giudicante abbia omesso di esaminare ai fini della decisione sia il testo di quel Trattato multilaterale, che è legge vigente e prevalente dell'ordinamento italiano, sia gli atti di causa che ne richiamano espressamente tutte le disposizioni pertinenti quali prove a sostegno della domanda attorea. Le norme decisive così eluse sono precisamente:

– l'art. 4 che stabilisce il confine tra l'Italia ed il Free Territory of Trieste;

– l'art. 5, che stabilisce le procedure per la demarcazione dei nuovi confini;

– l'art. 48.5, che concerne le installazioni navali militari italiane esistenti o nuove entro le 15 miglia dai nuovi confini marittimi;

– l'art. 78.7, che concerne responsabilità dell'Italia per le perdite o i danni subiti durante la guerra dai beni appartenenti a cittadini delle Nazioni Unite nei territori ceduti o nel Territorio Libero di Trieste;

– l'art. 79.6.g), che concerne indennità riguardanti beni delle persone fisiche e giuridiche nel Territorio Libero di Trieste;

– gli artt. 86 ed 87, che sottraggono alla giurisdizione nazionale ogni questione relativa all'esecuzione ed all'interpretazione del Trattato;

– l'Allegato I D, contenente la cartografia relativa alla frontiera del Territorio Libero di Trieste con l'Italia (Articoli 4 e 22 del Trattato);

– l'Allegato VIII, che istituisce e regola il Porto Franco internazionale di Trieste quale ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory of Trieste.

d. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c).

La motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che «la nascita del territorio libero e il conseguente passaggio della sovranità allo stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto territorio libero, cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo governatore […] in quanto solo con la nomina del governatore si poteva applicare lo statuto provvisorio prima e quello definitivo poi [...] e quindi il territorio libero non venne mai ad esistenza e non si ebbe alcun trasferimento di sovranità.»

Il Trattato di Pace, che è legge vigente e prevalente dell'ordinamento italiano non condiziona affatto alla nomina del Governatore la costituzione del Free Territory of Trieste, e il suo Regime (non statuto) provvisorio dà esecuzione anche alle norme compatibili dello Statuto permanente.

Il Trattato dispone infatti al suo art. 21 la costituzione immediata ed incondizionata del Free Territory of Trieste, riconosciuto dalle Potenze Alleate ed Associate e dall'Italia, con cessazione della sovranità italiana, dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e con applicazione del Regime Provvisorio di governo stabilito dall'Allegato VII, che lo affida ai Comandi Alleati sino alla nomina del Governatore, per la quale non stabilisce termini

(art. 1), e con esecuzione contestuale (art. 2 quarto comma) delle norme compatibili dello Statuto Permanente stabilito dall'Allegato VI.

Se ne deve inoltre dedurre che il Collegio giudicante abbia omesso di esaminare ai fini della decisione anche gli strumenti normativi principali richiamati e documentati negli atti di causa a sostegno della domanda attorea, in quanto confermano l'effettività ed efficacia di quelle disposizioni del Trattato in quanto eseguite dalla sua entrata in vigore a tutt'oggi, che sono precisamente:

– il Proclama n. 1 del 15.9.1947 con cui il Governo Militare Alleato dichiara costituito il Territorio Libero di Trieste in esecuzione dell'art. 21 del Trattato di Pace e si insedia quale suo primo Governo di Stato con «*tutti i poteri di governo ed amministrativi della zona* […] *come pure la giurisdizione sugli abitanti della zona stessa»* allo scopo *«di rendere esecutive le disposizioni del Trattato di Pace»*, e precisamente il suo art. 21, l'art. 2 dell'Allegato VI e l'art. 1 dell'Allegato VII (il documento, benché di solare evidenza, è stato anche depositato negli atti di causa dalla resistente difesa dell'INPS).

– il DPR 13 dicembre 1948 n. 1630 – Approvazione degli Accordi di Stato conclusi «*tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comando Militare Britannico e degli Stati Uniti con funzioni di Governo della rispettiva zona del Territorio Libero di Trieste»* per *«dare esecuzione alle clausole del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947»,* premesso che «*detto Trattato è entrato in vigore il 15 settembre 1947*» e considerato che «*ai sensi dell'art. 21, da tale data si è costituito il Territorio Libero di Trieste ed è entrato in vigore lo strumento relativo al regime provvisorio, di cui all'allegato VII del medesimo Trattato*» e che «*ai sensi dell'art. 1 di tale allegato, fino all'assunzione dei poteri da parte del Governatore, il Territorio Libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi Militari Alleati, entro le rispettive Zone di competenza*».

– il Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 – *Memorandum of Understanding (with annexes and exchange of notes) regarding the Free Territory of Trieste*, come approvato dal Parlamento italiano e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero degli Esteri n. 1/1955;

– il DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) che, in esecuzione del Memorandum d'Intesa di Londra, nomina un «*Commissario Generale del Governo alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonché con i poteri già esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo Militare Alleato*».

– la conseguente comunicazione ufficiale dd. 17.1.1955 alle Nazioni Unite con cui l'Osservatore italiano ed i Rappresentanti britannico, statunitense e jugoslavo informano il Consiglio di Sicurezza del passaggio delle consegne d'amministrazione civile avvenuto il 26.10.1954 in esecuzione del Memorandum d'Intesa, nonché del fatto che il giorno stesso il Governo italiano ha costituito un apposito «*civilian government under a Commissioner General (Commissario generale*)» e che la parte jugoslava aveva «*similarly replaced military by civilian administration in the area which it administers*».

– la L.cost. n. 1/1963 con il cui art. 70 l'esercizio dei poteri del Commissario Generale è stato ripartito, a tutt'oggi, secondo competenza tra i neoistituiti Commissario nella Regione Friuli Venezia Giulia, Prefetto e Regione stessa.

– il Decreto interministeriale 13 luglio 2017 - Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste (G.U. 31 luglio 2017, n. 177), emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del «*memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947*».

– l'art.1. comma 66, lettera b. della Legge n. 205/2017, che modifica il comma 618 dell'art. 1 della Legge 190/2014 subordinandone l'esecuzione al rispetto «*del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054*.».

e. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

La motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che «Dopo il Trattato di pace, con Memorandum di Intesa sottoscritto a Londra il 5 ottobre 1954, i Governi di Italia, Stati Uniti e Jugoslavia […] definivano la frontiera tra l'allora Jugoslavia e l'Italia per la parte non prevista dal Trattato di pace, fissando i confini tra i due paesi derivanti dalla spartizione del territorio libero.»

Il Memorandum d'Intesa del 1954 provvede invece al conferimento di sub-mandati di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste da parte degli amministratori primari istituiti dal Trattato di Pace, e non definisce frontiere tra Italia e Jugoslavia.

La sentenza confonde infatti in tal modo le disposizioni del Memorandum d'Intesa quadrilaterale del 1954 con le differenti previsioni del Trattato bilaterale italo-jugoslavo detto di Osimo del 1975 (v. sotto al punto "i").

f. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c).

La motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che «Il Commissario Generale per il T.L.T.» nominato con D.P.R. 27 ottobre 1954 in quanto «emanazione dello Stato italiano» non fosse «il Governatore di una entità politica diversa ed autonoma».

Si tratta di un errore di diritto dal quale si deve dedurre che il Collegio giudicante abbia omesso di esaminare gli espressi richiami documentati in atti di causa dei relativi strumenti ed atti relativi principali che provano il contrario a favore della domanda attorea, e sono precisamente:

– il DPR 27 ottobre 1954 (s.n.) che, in esecuzione del Memorandum d'Intesa di Londra, nomina un «*Commissario Generale del Governo alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per il Territorio di Trieste posto sotto la responsabilità del Governo italiano, con i poteri spettanti al Governo medesimo per l'amministrazione del territorio, nonché con i poteri già esercitati nel territorio predetto dal cessato Governo Militare Alleato*».

– la conseguente comunicazione ufficiale dd. 17.1.1955 alle Nazioni Unite con cui l'Osservatore italiano ed i Rappresentanti britannico, statunitense e jugoslavo informano il Consiglio di Sicurezza del passaggio delle consegne d'amministrazione civile avvenuto il 26.10.1954 in esecuzione del Memorandum d'Intesa, nonché del fatto che il giorno stesso il Governo italiano aveva costituito un apposito «*civilian government under a Commissioner General (Commissario generale)*» e che la parte jugoslava aveva «*similarly replaced military by civilian administration in the area which it administers*».

Se ne deve inoltre dedurre nuovamente che il Collegio giudicante abbia omesso di esaminare la stessa sentenza di Corte Costituzionale n. 53/1964 che esso richiama pure erroneamente a fondamento della decisione (v. sopra al punto “b”).

In detta sentenza infatti la Corte Costituzionale rileva sul punto che, a seguito del Memorandum di Londra, «[…] *i poteri esercitati mediante un Commissario generale del Governo nella zona passata all'amministrazione italiana si collegarono (o ne furono la continuazione) a quelli esercitati dai Comandi militari alleati* […] *giusta l'art. 1 dello "Strumento per il regime provvisorio del Territorio libero di Trieste", allegato al Trattato stesso, il quale appunto stabilisce che "fino all'assunzione dei poteri da parte del governatore, il Territorio libero continuerà ad essere amministrato dai Comandi militari alleati, entro le rispettive zone di competenza". In questo quadro va considerata la particolare natura ed estensione dei poteri del Commissario generale di Governo e segnatamente di quelli legislativi: continuazione dei poteri esercitati già dai Comandi alleati*.»

g. errori di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c).

La motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che «L’Italia confermava quindi i confini fissati nel 1954 con numerosi atti interni ed internazionali, ed in particolare con la legge costituzionale n. 1 del 1963 che istituiva la Regione a Statuto speciale Friuli Venezia Giulia, con capoluogo Trieste, confini poi confermati dal trattato istitutivo della comunità europea del 1957 e dal Trattato di Helsinki del 1 agosto 1975.».

Si tratta dei seguenti quattro errori di diritto consecutivi e connessi:

– con la prima affermazione il Collegio rinnova l'errore di diritto sull'inesistente fissazione di confini del 1954 (v. sopra al punto “e”);

– la L.cost. 1/1963 pubblicata in G.U. 1° febbraio 1963, n. 29, in realtà non contiene (ed ovviamente non poteva contenere) alcuna conferma di detti confini, bensì il vincolo esplicito (artt. 1 e 4) agli obblighi costituzionali, giuridici ed internazionali dello Stato, nonché la distinzione esplicita tra il territorio costituzionale della Repubblica Italiana (art. 1) ed i Comuni del Free Territory amministrato (art. 2), al quale è stato perciò necessario estendere poi separatamente la legge costituzionale italiana con

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Commissariato Generale del Governo italiano per il Territorio di Trieste dell'11 marzo 1963, n. 7;

– il "Trattato istitutivo della comunità europea del 1957", è in realtà il Trattato costitutivo della Comunità economica europea (TCEE), ratificato ed eseguito nell'ordinamento italiano con L. 1203/1957, e non solo non contiene alcuna conferma di detti presunti confini, ma riconosce all'art. 234 la prevalenza degli obblighi internazionali contratti dagli Stati membri prima del 10 gennaio 1958, qual'è il Trattato di Pace istitutivo del Free Territory of Trieste; la norma è inoltre replicata e perpetuata nell'ordinamento comunitario vigente dagli artt. 307 TCE e 351 TFUE, e nell'ordinamento italiano dalle rispettive leggi di esecuzione;

– il "Trattato di Helsinki del 1 agosto 1975", è in realtà l'Atto Finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e non contiene alcuna conferma di detti presunti confini del 1954, bensì l'impegno all'adempimento in buona fede degli obblighi internazionali ed al rispetto della sovranità e delle frontiere, che per Trieste si identificano perciò con gli obblighi e con le frontiere del Trattato di Pace del 1947 (i quali non possono venire nemmeno cronologicamente confusi con le successive previsioni del Trattato detto di Osimo del novembre 1975, entrato in vigore nel 1977: v. sotto al punto "i").

h. omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.).

La motivazione della sentenza impugnata afferma, a sostegno apparente del sopra censurato errore in diritto sulla L.cost. 1/1963 che «l'interpretazione dell'art. 70 della legge costituzionale 1/1963 è stata poi autorevolmente resa dalla Corte Costituzionale nella citata sentenza 53/1964.»

Se ne deve dedurre che il Collegio giudicante abbia omesso anche di esaminare la sentenza di Corte Costituzionale invocata, poiché sul punto essa afferma invece che:

«*Le norme contenute in quell'articolo devono essere interpretate, com'é ovvio, nel sistema dello Statuto, e comportano il passaggio dei poteri amministrativi dal Commissario generale del Governo al Commissario del Governo per la Regione, al Prefetto e alla Regione nell'ambito della rispettiva competenza, quale é stabilita dall'ordinamento regionale e dall'ordinamento statale.* […]. *Con che la peculiarità della situazione del Territorio triestino é riconosciuta anche dallo Statuto speciale.* […] *L'interpretazione che occorre dare* […] *all'art. 70 porta a ritenere – anche in assenza di un'esplicita dichiarazione di convalida –, che il carattere extra ordinem del regime del Territorio di Trieste é stato riconosciuto e, per quanto necessario, convalidato dal legislatore costituzionale; che, anzi, sotto il profilo di una particolare amministrazione, é stato altresì confermato.*»

i. errori di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c).

La motivazione della sentenza impugnata afferma, contrariamente al vero, che «con il Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, concluso tra Italia e Jugoslavia, veniva confermato il confine del 1954», che «si stabiliva che il Memorandum d'intesa di Londra ed i suoi allegati cessavano di avere effetto, e di conseguenza l'Italia e la Jugoslavia incorporavano formalmente le zone (rispettivamente zona "A" e zona "B")

precedentemente amministrate in via provvisoria» e che «veniva in tal modo definitivamente sancita l'inesistenza di uno Stato denominato "Territorio Libero di Trieste", tanto che, a seguito di richiesta dei Delegati Permanenti di Italia e Jugoslavia, nel giugno del 1977 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU rimuoveva dall'elenco degli argomenti all'ordine del giorno i punti afferenti la relativa questione e la nomina del Governatore.»

Si tratta dei seguenti errori di diritto consecutivi e connessi:

– con la prima affermazione il Collegio ripropone per la terza volta l'errore di diritto sull'inesistente fissazione di confini del 1954 (v. sopra al punto "e");

– il Trattato "di Osimo" del 1975 tra Italia e Jugoslavia non ha in realtà prodotto (e non poteva produrre) inefficacia del Memorandum d'Intesa del 1954, né inesistenza del Free Territory of Trieste, né annessione delle sue zone di amministrazione ai due Stati contraenti in violazione del Trattato di Pace multilaterale del 1947.

Lo strumento è il "*Traité pour la délimitation de la frontière pour la partie non indiquée comme telle dans le Traité de paix du 10 février 1947 (avec annexes, échanges de lettres et acte final)*, sottoscritto ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ma ratificato ed eseguito con L. n. 73/1977, quale convenzione politica bilaterale che come tale produce obbligazioni soltanto tra i due Stati contraenti.

Si adegua infatti alle norme generali del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.), come consolidate nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, sottoscritta dall'Italia il 22 aprile 1970 nonché ratificata ed eseguita nell'ordinamento italiano quale legge dello Stato con L. 112/1974 escludono infatti espressamente la possibilità di invocare a modifica o estinzione di un trattato un accordo successivo tra parti che non siano tutte quelle del trattato anteriore (art. 30).

La convenzione bilaterale italo-jugoslava non produce perciò (e non può produrre) effetti giuridici sul Trattato di Pace multilaterale del 1947, né sugli obblighi relativi dei due Paesi verso i terzi, né sui relativi diritti ed obblighi degli Stati terzi, incluso il Free Territory of Trieste, e per tale motivo omette totalmente di menzionarli.

Tali suoi limiti di efficacia sono infatti precisati dal suo articolo 7: «*A la date de l'entrée en viguer du present Traité, le Memorandum d'Accord de Londres du 5 octobre 1954 et ses annexes cessent d'avoir effet dans les relations entre la Republique Italienne et la Republique Socialiste Federative de Jugoslavie.».*

Questo significa che l'efficacia della delimitazione di confini proposta ha soltanto efficacia di convenzione negli atti che riguardano le relazioni tra i due Paesi, senza effetti di diritto internazionale e nemmeno sul loro diritto interno, ove non può sormontare né abrogare gli obblighi multilaterali del Trattato di Pace e del Memorandum di Londra.

La menzione parziale della norma proposta dall'impugnata sentenza risulta perciò oggetto e fonte di palese errore in diritto.

– è doppiamente errata anche la presunzione che la cancellazione della nomina del Governatore dall'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza possa produrre decadenza

delle disposizioni costitutive del Free Territory of Trieste: Risoluzione del Consiglio di Sicurezza S/RES/16 (1947), Trattato di Pace del 1947.

La nomina del Governatore è infatti irrilevante per l'esistenza giuridica del Free Territory of Trieste (v. sopra al punto "d"), e l'ordine del giorno del Consiglio di Sicurezza è soltanto un'agenda politica degli argomenti di discussione urgenti, priva come tale di effetti giuridici. La reinseribilità della nomina del Governatore è stata perciò anche riconfermata dalla *UN Security Council and Political Committees Division* con nota prot. PO 210 PI del 20.5.1983, sei anni dopo l'entrata in vigore del Trattato bilaterale italo-jugoslavo.

j. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c); difetto di giurisdizione (art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.).

La motivazione della sentenza impugnata afferma a questo punto, contrariamente al vero, che non sussista violazione del *corpus* normativo di esecuzione del Trattato di Pace nell'ordinamento italiano, ove esso è eseguito con DlgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, poiché «il Trattato di Parigi è stato superato dai Trattati internazionali successivi.»

L'affermazione deduce un errore in diritto riassuntivo degli errori e delle omissioni già censurati ai punti da "b" ad "i" per le ragioni ivi già precisate, ed è contemporaneamente viziata da difetto di giurisdizione.

Come afferma infatti per i differenti scopi già sopra censurati al punto "a", la stessa sentenza impugnata, i poteri della giurisdizione non si estendono a proclamazioni di decadenza dei trattati internazionali dello Stato.

k. errore di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c); omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c).

La motivazione della sentenza impugnata afferma infine, contrariamente al vero, che la presente controversia sia «priva di ogni ragione, oltre che di ogni fondamento» in base al principio di effettività, poiché lo Stato italiano avrebbe acquisito la sovranità territoriale su Trieste esercitandola pacificamente ed ininterrottamente con propri organi senza che venisse applicato il Trattato di Pace, rimasto perciò mera «previsione astratta» priva di riscontro nel mondo reale.

In sostanza, la sentenza afferma dunque che l'amministrazione italiana di Trieste sarebbe una forma di occupazione senza titolo, dunque in violazione del Trattato di Pace e del Memorandum di Londra, che come tale e quale mutamento di situazione produrrebbe effetti giuridici in materia di sovranità, e dunque di confini territoriali.

Si tratta di errore in diritto sotto due profili.

Il primo profilo è quello delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.), come consolidate nella Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, sottoscritta dall'Italia il 22 aprile 1970 nonché ratificata ed eseguita nell'ordinamento italiano quale legge dello Stato con L. 112/1974.

La Convenzione esclude infatti espressamente sia la possibilità di invocare a modifica o estinzione di un trattato la sua violazione (*pacta sunt servanda*) o strumenti del diritto

interno (art. 27) sia (art. 62.2) di invocare un cambiamento fondamentale delle circostanze come motivo di estinzione o recesso se si tratta di un trattato che fissa un confine o se il cambiamento fondamentale deriva da una violazione, ad opera della parte che lo invoca, sia di un obbligo del trattato, sia di qualsiasi altro obbligo internazionale a danno di qualsiasi parte del trattato.

Il secondo profilo è quello dell'intero *corpus* normativo che dà esecuzione dal 1947 ad oggi alle norme costitutive del Free Territory of Trieste nell'ordinamento italiano vigente, come integralmente depositato e richiamato in atti di causa, nonché riconfermato da provvedimenti normativi sopravvenuti (2017) sia dei convenuti ed odierni intimati Governo italiano e Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia del Parlamento italiano, dei quali la sentenza impugnata omette inoltre totalmente l'esame.

Si tratta precisamente:

– del Decreto interministeriale 13 luglio 2017 - Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste (G.U. 31 luglio 2017, n.177), emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del «*memorandum d'intesa di Londra sottoscritto il 5 ottobre 1954 tra i Governi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Repubblica federativa popolare di Jugoslavia, concernente il regime di amministrazione provvisoria del territorio libero di Trieste, previsto dall'Allegato VII del Trattato di pace tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947*».

– dell'art.1. comma 66, lettera b. della Legge n. 205/2017, che modifica il comma 618 dell'art. 1 della Legge 190/2014 subordinandone l'esecuzione al rispetto «*del Trattato di Pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato ai sensi della legge 25 novembre 1952, n. 3054*.».

E ciò a riconferma definitiva del fatto che il Governo italiano amministra effettivamente Trieste dal 1954 – tramite organi e funzionari dello Stato italiano di cui può disporre a tal fine – ma non *de facto*, ovvero senza titolo, bensì *de jure*, perché in forza di strumenti specifici del diritto internazionale eseguiti nell'ordinamento italiano vigente, dei quali la stessa amministrazione italiana concreta la piena effettività a tutt'oggi.

Per i motivi sopra esposti, i ricorrenti

CHIEDONO

che l'On.le Corte di Cassazione voglia cassare con rinvìo la sentenza n. 278/2020 emessa in data 28.05.2020 e pubblicata il 19.06.2020 dalla Corte d'Appello di Trieste nel giudizio RG n. 139/2019, con vittoria di spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio.

PRODUZIONI:

Si produrranno al momento del deposito del ricorso:

1. Copia autentica del ricorso notificato telematicamente (unitamente alle procure) sia come **(a)** scansione di atto firmato analogicamente e poi digitalmente, sia come **(b)** pdf nativo firmato digitalmente in CADES, con relata di notifica, messaggio PEC di trasmissione, ricevuta di accettazione, ricevute di consegna, il tutto con attestazione di conformità ai corrispettivi documenti informatici;

2. Ricorso in originale, sottoscritto analogicamente, oggetto di scansione e di successiva notifica telematica, munito di attestazione di conformità;

3. Procure speciali alle liti in originale, rilasciate in data 18.01.2021 e notificata unitamente al ricorso).

4. Copia autentica dell'impugnata sentenza n. 278/2020 della Corte d'Appello di Trieste.

5. Sette copie della sentenza impugnata.

6. Sette copie del ricorso scansionato notificato telematicamente.

7. Fascicoli di parte dei giudizi di primo grado e di appello.

8. Richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio.

Atti e documenti sui quali sui quali si fonda il ricorso (art. 369 n. 4 c.p.c.):

Fascicoli di parte dei giudizi di primo grado e di appello

Trieste, 18 gennaio 2021

Avv. Walter Zidarich

[firma: omissis]

[procure: omissis]